

N. 04070/2009 REG.SEN.

N. 01317/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2009, proposto da:
Mario Braidich, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lucio Abbondanza, con
domicilio eletto presso Antonio Lucio Abbondanza in Milano, via P.Calvi, 9;

contro

Comune di Milano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv.
Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani, Alessandra Montagnani Amendolea,
Maria Rita Surano, Armando Tempesta, domiciliata per legge in Milano, via della
Guastalla, 8;

per l'annullamento***previa sospensione dell'efficacia,***

dell'ordine di demolizione del manufatto esistente in Milano, Via Idro n. 62, emesso dal
Comune di Milano - Sportello Unico Edilizia - Dirigente arch. Giancarlo Bianchi
Jannetti, responsabile del procedimento ing. Alberto Galliani, P.G. 156733/09 Gusa-
Amm.vi del 26.2.2009 (S) Problemi del Territorio (notificato il 16.3.2009), protocollo di
riferimento n. 770241/08-Zona 2.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano in Persona del Sindaco
P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ed avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Il Comune ha notificato al ricorrente l'ordine di demolizione del manufatto esistente in Milano, Via Idro n. 62 presso il campo nomadi predisposto ed autorizzato dal Comune. Il provvedimento, preceduto da un ordine di sospensione dei lavori, contesta al ricorrente di aver realizzato, sulla piazzola di sosta a lui assegnata, opere edilizie che richiedono il rilascio di un preventivo titolo abilitativo, senza averlo richiesto.

Contro il suddetto provvedimento il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso

I) Erronea qualificazione dell'opera edilizia realizzata in quanto il manufatto, realizzato in legno, avrebbe carattere mobile, temporaneo e precario.

II) Contrasto con il regolamento del Comune di Milano per gli zingari in quanto le opere realizzate rientrerebbero tra quelle ammesse dal regolamento.

III) Stato di necessità: insussistenza dell'obbligo del Comune di provvedere ed insussistenza della fattispecie penale.

Il Comune afferma l'irricevibilità del ricorso in quanto l'abusività dell'opera sarebbe stata già conosciuta dal ricorrente dal momento della ricezione dell'ordinanza di sospensione dei lavori. In secondo luogo sostiene la contrarietà dell'opera alla normativa edilizia ed al regolamento comunali per i campi nomadi.

Il ricorso non merita accoglimento.

Con riferimento al primo motivo di ricorso risulta chiaramente dagli atti che le opere realizzate non hanno i requisiti della temporaneità e della precarietà.

In ordine al carattere precario delle opere, la giurisprudenza ha chiarito che soltanto le costruzioni aventi intrinseche caratteristiche di precarietà strutturale e funzionale, cioè destinate fin dall'origine a soddisfare esigenze contingenti e circoscritte nel tempo, sono esenti dall'assoggettamento al titolo abilitativo edilizio. Ciò che rileva, a tale fine, non è tanto la consistenza dei manufatti, nel nostro caso comunque particolarmente rilevante, quanto la destinazione ad un'utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (cfr. da ultimo Consiglio Stato , sez. V, 24 febbraio 2003 , n. 986).

Pertanto, perché un'opera edilizia avente carattere precario, in forza della sua facile amovibilità, venga sottratta all'obbligo di rilascio del titolo abilitativo edilizio, è necessario che sia destinata ad un uso molto limitato nel tempo, per fini specifici e temporanei. Nel nostro caso, invece, il manufatto appare stabilmente destinata a residenza del ricorrente e della sua famiglia e quindi non ha il requisito della precarietà.

Oltre a mancare il carattere della precarietà funzionale, dagli atti risulta che la struttura

non ha carattere di facile amovibilità in quanto si tratta di una vera e propria casa di abitazione realizzata in legno, le cui fondamenta risultano saldamente ancorate al suolo e quindi non ha neppure i caratteri della precarietà materiale.

In secondo luogo le opere non risultano rientrare nelle fattispecie previste dal regolamento comunale per i campi nomadi, in quanto le opere non hanno il carattere della mobilità né risulta che si tratti di una casa mobile smontabile e trasportabile. In ogni caso non risulta che sia stato richiesto neppure il permesso speciale previsto per l'utilizzo di queste aree.

Da ultimo le esigenze familiari non costituiscono causa legittima di inibizione dell'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia. Infatti la demolizione di una costruzione abusiva ha carattere ripristinatorio e, dunque, non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 23.11.07, n. 11679). Ne consegue l'irrelevanza dell'esistenza di cause di giustificazione, quali lo stato di necessità, che possono incidere sull'esercizio dell'azione penale, in quanto volta a sanzionare una responsabilità personale, ma non sulla sanzione ripristinatoria, che ha carattere reale, presuppone il solo accertamento della violazione edilizia e quindi può essere irrogata anche nei confronti dei proprietari successivi (TAR Umbria, 1 giugno 2007 n. 477; TAR Piemonte, 25 ottobre 2006 n. 3836).

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciandosi sul ricorso n. 1317/2009, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO